



REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO AZIENDALE DEL PERSONALE DIRIGENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Parte economica 2022



14 Dicembre 2022

SOMMARIO

TITOLO I: Disposizioni Generali

Art. 1: Campo di applicazione

Art. 2: Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

TITOLO IV. Trattamento Economico

Art. 3. Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato

Art.4: Individuazione dei valori economici delle posizioni di lavoro

TITOLO V: Disposizioni finali

Art. 5: Norma di rinvio

**IPOTESI CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO AZIENDALE DEL PERSONALE DIRIGENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE:
Parte economica 2022**

Premesso:

- che, con Decreto n. 9640 del 10/08/2022 è stato costituito il fondo delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione ed a quella di risultato per l'anno 2022 per il personale di qualifica dirigenziale della Giunta regionale della Calabria certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 32 del 17/08/2022;
- che, in data 31 agosto 2021 è stato sottoscritto il Contratto integrativo decentrato aziendale del personale dirigenziale parte normativa 2021-2023 e parte economica 2021;
- in data 14 dicembre 2022 previa convocazione con pec del 6 dicembre 2022 nella sede del Dipartimento "Organizzazione e Risorse umane", ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione trattante di parte pubblica e le OO.SS., finalizzato alla sottoscrizione dell'Ipotesi di Contratto Integrativo decentrato aziendale del personale dirigenziale parte economica 2022;

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1
Campo di applicazione**

1. La presente ipotesi di Contratto Integrativo Decentrato Aziendale (CIDA), stipulato ai sensi dell'art. 40, comma 3 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. e dell'art. 7 del CCNL 17 dicembre 2020, si applica al personale con qualifica dirigenziale in servizio presso la Giunta Regionale della Calabria con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato

**Art. 2
*Oggetto, durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto***

1. Il presente contratto CIDA ha validità per la parte economica dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 e per la parte normativa si rinvia al CIDA 31 agosto 2021.

**TITOLO II
TRATTAMENTO ECONOMICO**

**Art. 3
*Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato***

Le risorse destinate a finanziare la retribuzione di posizione e di risultato sono annualmente e formalmente quantificate dal competente Settore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane in coerenza con le prescrizioni dell'art. 26 del CCNL del 23 dicembre 1999 e degli incrementi previsti dall'art. 56 e 57 del CCNL 17/12/2020.

La destinazione delle risorse annualmente volte alla retribuzione di posizione e di risultato mira a valorizzare e riconoscere le competenze dei dirigenti, tenuto conto delle responsabilità, dell'impegno profuso ed in considerazione dei risultati conseguiti, accertati attraverso il vigente sistema di valutazione della performance.

Art. 4
Individuazione dei valori economici delle posizioni di lavoro

1. L'individuazione dei valori economici delle posizioni di lavoro previste dall'art. 53 del CCNL (retribuzione di posizione) viene definita dallo specifico sistema di graduazione adottato dall'Ente.
2. I criteri di graduazione dei suddetti valori, ovvero la modifica degli stessi, sono oggetto di confronto fra le parti ai sensi dell'art. 44, comma 1, del CCNL del 17.12.20
3. Per l'anno 2022 la ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato destinate al personale dirigenziale è così ripartita:

TIPOLOGIA	PERCENTUALE
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	57%
RETRIBUZIONE DI RISULTATO	43%
TOTALE	100%

4. La quota destinata al finanziamento della retribuzione di posizione non utilizzata nel medesimo anno di riferimento è destinata all'attuazione della clausola di salvaguardia economica. Le eventuali risorse eccedenti sono destinate ad incrementare la retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo.
5. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato possono subire variazioni annuali, per consentire l'attuazione della clausola di salvaguardia economica di cui all'art. 7 del CIDA 31/08/2021.
6. Nell'ipotesi di eventuale mancata capienza del fondo, nelle more di un diverso accordo tra le parti da concludere in sede di contrattazione decentrata, si procederà a riproporzionare la quota destinata alla retribuzione di risultato.

Art. 5
Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato da presente CIDA trovano applicazione le previsioni contenute nel vigente CCNL del 17 dicembre 2020.

la Delegazione di Parte Pubblica

Dott. Tommaso Calabrò	Presidente	f.to Tommaso Calabrò
Avv. Roberta Cardamone	Componente	f.to Roberta Cardamone
Dott. Luciano Rossi	Componente	f.to Luciano Rossi
Avv. Sergio Tassone	Componente	f.to Sergio Tassone

e

le Organizzazioni Sindacali Regionali:

CGIL-FP	
UIL-FPL	f.to Antonio Bartoletti
CISL-FP	f.to Roberto Cosentino
FEDIRETS	f.to Alfredo Pellicanò
CSA REGIONI	f.to Gianluca Tedesco f.to Rosa Critello
DIREL	

Il rappresentante Direl Alessandro Romeo non condivide la bozza del CIDA Dirigenti Parte Economica 2022 e chiede di fare degli approfondimenti sulla possibilità di aumentare le risorse finanziarie complessive del fondo, sia sulla possibilità di incrementare la retribuzione di posizione oltre l'importo di euro 45.512,37, nonché quella di risultato nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 165 del 2001.

Per quanto sopra, non si firmerà la bozza del CIDA Dirigenti Parte Economica 2022.

Catanzaro, 14.12.2022

Il Rappresentante DIREL

f.to Alessandro Romeo